



N. 1082-A

Relazione orale
Relatori DELOGU e MALAN
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a E 2^a RIUNITE

**(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(2^a - GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2009

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile (*)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro dello sviluppo economico
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
dal Ministro per la semplificazione normativa
e dal Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1441-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 2008*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni riunite
con indicazione del relativo esito procedurale*

(*) *Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1	<i>Pag.</i>	4
- articolo 2	»	8
- articolo 3	»	19
- articolo 4	»	32
- articolo 5	»	33
- articolo 6	»	38
- articolo 7	»	42
- articolo 8	»	49
- articolo 9	»	52
- articolo 10	»	73
- articolo 11	»	79
- articolo 12	»	83
- articolo 13	»	94
- articolo 14	»	96
- articolo 15	»	100
- articolo 16	»	101
- articolo 17	»	103
- articolo 18	»	104
- articolo 19	»	107
- articolo 20	»	122
- articolo 21	»	123
- articolo 22	»	127
- articolo 23	»	133
- articolo 24	»	138
- articolo 26	»	141
- articolo 27	»	178

- articolo 28	Pag. 196
- articolo 29	» 216
- articolo 30	» 228
- articolo 31	» 233
- articolo 32	» 237
- articolo 33	» 241
- articolo 34	» 247
- articolo 35	» 253
- articolo 36	» 255
- articolo 37	» 256
- articolo 38	» 258
- articolo 39	» 259
- articolo 40	» 271
- articolo 41	» 273
- articolo 43	» 274
- articolo 44	» 275
- articolo 45	» 279
- articolo 46	» 280
- proposte di coordinamento	» 281

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

1.2

PISTORIO, OLIVA, BIANCO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Assorbito

Al comma, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5 (Riformulato nell'ordine del giorno G/1082/6/1 e 2)

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: «anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Respinto

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a *digital divide*, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti, della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché eventuali risorse finanziarie stanziata a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o *wireless* (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

Marco FILIPPI

Respinto*Sopprimere il comma 5.*

1.100MALAN, *Relatore***Respinto***Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e il quarto periodo è soppresso».

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2.**2.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Accolto*Sopprimere l'articolo.*

2.2

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «, dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.4

CICOLANI

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«1) Sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezzari di riferimento tenendo conto dei prezzi praticati nei contratti. In essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti dai listini ufficiali, dai listini delle camere

di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezzari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) *Sopprimere il capoverso 3-quater*

3) *Al capoverso 3-quinques sostituire la parola: «quinques» con la seguente: «quater».*

4) *Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinques» e sopprimere le parole da: «, in maniera», fino a: «l'anno precedente,»*

5) *Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»*

6) *Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.*

7) *Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».*

2.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Precluso

Al comma 1, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.

2.10

MALAN, *Relatore*

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA, VIZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA, VIZZINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-*quinquies*, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: "È istituito" fino alle parole: "di livello nazionale", son sostituite con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')"».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono appurate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" aggiungere le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali", aggiungere le seguenti: ", con esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera *d)* sono abrogate le seguenti parole: ",nonché in materia di acqua"».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Assorbito

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5 (v. testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2) (v. testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Accolto*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990–Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309–Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3309».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076–Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'art. 18 bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo"».

2.0.9

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministra-

zionidi cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati., corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati.. Tutte le Amministrazioni attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti"».

2.0.10

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1 o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti».

2.0.11

MALAN, *Relatore*

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "lettera b)," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,"».

2.0.12

MUGNAI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni."».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 37, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,"».

2.0.14

AMATO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

Art. 3.**3.1/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accolto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'articolo 14 è premesso il seguente:

"Art. 13-bis - *(Chiarezza dei testi normativi)* – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica ammini-

strazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici"».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - *(Chiarezza dei testi)*. - Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate"».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedi-

mento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-quater».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1/4 (riformulato nell'em. 3.0.1 (testo 2)/4 (testo 2))

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1 (v. testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-*bis*, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-*bis*, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-*bis*, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive";

b) il comma 16 è abrogato;

c) al comma 17 le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *j)*, *g)* sono abrogate;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali";

e) al comma 19 le parole: "una Commissione parlamentare", sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione parlamentare per la semplificazione, di seguito denominata Commissione".

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis*";

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*bis*, 14-*quater*, 15 e 15-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni"».

3.0.1 (testo 2)/4 (testo 2)

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;».

3.0.1 (testo 2)

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma *14-bis*, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e *14-bis*, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e *14-bis*, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive";

b) il comma 16 è abrogato;

c) al comma 17 le lettere *c)*, *d)* e *g)* sono abrogate;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

"18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali";

e) al comma 19 le parole: "una Commissione parlamentare", sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione parlamentare per la semplificazione, di seguito denominata 'Commissione'";

f) al comma 21 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, *14-bis*, *14-quater*, 15 e *15-bis*";

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, *14-bis*, *14-quater*, 15 e *15-bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di

non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni"».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSchetto, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

b) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato" sono inserite le seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".

2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri seguenti:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».
-

Art. 4.**4.0.1/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) alla lettera b), dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) alla lettera c), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici"».

Art. 5.**5.1**

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO
Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis», respinto per la parte restante

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di conclusione del procedimento)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia," sono inserite le seguenti: "di imparzialità,";

2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusioni del procedimento*). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del

procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2";

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (*Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli

enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico";

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento";

e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: "interrompe" è sostituita dalla seguente: "sospende" e le parole: "iniziano nuovamente" sono sostituite dalla seguente: "riprendono".

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: «interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», al quarto comma, sostituire la parola: «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.500

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», nel comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione».

5.4

CENTARO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e inseriti dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 20, comma 3, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
- b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
- c) all'articolo 21, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- d) all'articolo 23, comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";
- e) all'articolo 24, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
- h) all'articolo 25, comma 2, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- i) all'articolo 25, comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- l) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";
- m) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;
- n) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;
- o) all'articolo 26, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- p) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

Art. 6.**6.1**

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma";

c) al comma 4, le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque

all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1"».

6.2

ZANETTA, BOSCHETTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA, BOSCHETTO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42)*

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (*Autorizzazione*). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle

opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede

anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7.**7.1**

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 8, respinto per la parte restante

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). - 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta.»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio

attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

e) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-*bis*. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro quarantotto giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-ter, e 20, comma 4-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2 (v. testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione".

1-ter. Al comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono".

1-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 1-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, co-

municazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.».

7.4

MALAN, *Relatore*

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il pro-

getto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico"».

7.500

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". All'articolo 20, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza"».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza"».

7.0.1

ZANETTA, BOSCIETTO

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

b) all'articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) all'articolo 14-bis, comma 3, le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni" e al comma 3, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni";

d) all'articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: "trentesimo" e "sessantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "decimo" e "trentesimo";

e) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

f) all'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni" ed al secondo e terzo periodo, le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"».

Art. 8.**8.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1 (v. testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - *(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)*. - 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia

garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157, è abrogato».

8.0.1 (testo 2)

MUGNAI

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis. - *(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)*. - 1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni cinque anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo delle 5 già previste a supporto della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi.

strativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157, è abrogato».

Art. 9.

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.600

MALAN, *Relatore*

Accolto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando le competenze regionali,».

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia.».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia.».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia.».

9.9 (v. testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, anche attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipulare con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.».

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, anche attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipulare con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.12

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate».

9.13

VICARI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni

limitrofi qualora si verificano rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Assorbito

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Accolto

Stralciare i commi 3, 4 e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono inserite le seguenti: "o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.300

I RELATORI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-*bis*. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.19

I RELATORI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*h*) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al presidente dell'unione di comuni ove costituita"».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*h*) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.21

IL GOVERNO

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati».

9.22

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Accolto

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Precluso*Sopprimere il comma 6.*

9.25

D'ALIA

Precluso*Sopprimere il comma 6.*

9.200DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO,
PROCACCI, SANNA, VITALI**Precluso***Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*, con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)* di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

e) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

f) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera *a)*, di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione orga-

nica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

IL GOVERNO

Precluso

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «ad adottare» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,»;

2) alla lettera a) sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti»;

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti».

9.28

MUSO

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5.000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni».

9.36

MUSSO

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.500MALAN, *Relatore***Accolto**

Sopprimere i commi 7 e 8.

9.40MALAN, *Relatore***Ritirato**

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, già prorogato al 1° gennaio 2009, è fissato alla data del 1° marzo 2009».

9.41

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: «1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso: «Art. 9-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione».

9.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2 (v. testo 2)

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

1. I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.2 (testo 2) (v. testo 3)

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale della SSPAL e dell'Agenzia autonoma di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assu-

mere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."

b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."».

9.0.2 (testo 3)

BOSCHETTO

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Personale della SSPAL e dell'Agenzia autonoma di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, tre e sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, sette unità di personale di categoria C e tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica.";

b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato, rispettivamente, in ventisette e in dieci unità di personale, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica."».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)

1. All'articolo 50, commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5 (v. testo 2)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue e di suoi derivati)

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.5 (testo 2) (v. testo 3)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)*

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

9.0.5 (testo 3)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)*

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea".

2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. - (*Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma*) - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, e dalle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati".

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi".

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta"».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasmissione
dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

Art. 10.**10.1**

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Cooperazione allo sviluppo internazionale*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera *c)* del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera *d)* del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera *b)* del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Interventi di emergenza umanitaria*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera *c)* del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera *d)* del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera *b)* del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale»;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti».

10.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5».

10.4

MARCENARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Accolto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11.**11.1**

BUBBICO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1/1

ANTEZZA, CHIURAZZI

Decaduto

All'emendamento 11.0.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

11.0.1 (v. testo 2)

ANTEZZA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro".

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori e as-

sicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonché dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100".

2. All'articolo 100 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza"».

Art. 12.**12.0.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Respinto*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sani-

tarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera *b)* e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera *d)*, dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in

via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente".

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione".

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

12.0.3 (v. testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente***«Art. 12-bis.***(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni".

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Respinto*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)*

1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

12.0.4

MENARDI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, decaduto per la parte restante

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è soppressa la lettera *d-bis*);
- b) è soppressa la lettera *l-bis*);

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera *d*) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: "una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000"».

12.0.5/1

PISCITELLI

Decaduto

All'emendamento 12.0.5, sostituire le parole: «aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima» con le altre: «In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.5 (v. testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)*

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Respinto

Dopo l'articolo, 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223
del 4 luglio 2006)*

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: "Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)*

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Respinto*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle or-

ganizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli assessori regionali al turismo con funzioni di vice Presidente, da sette membri di cui due in rappresentanza delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2. Fino all'insediamento nel nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)*

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voto, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte dal presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 3)

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)*

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente arti-

colo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voto, quello del presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti».

12.0.9

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Progetti di eccellenza

per il rilancio della competitività turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

«1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

12.0.100MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'AGEA può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».

Art. 13.**13.1**

IL GOVERNO

Accolto*Sopprimere l'articolo.***13.0.100 (v. testo 2)**MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)*

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.100 (testo 2)MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 14.**14.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: « e dei segretari comunali e provinciali».

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

Precluso

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2 (v. testo 2)MALAN, *Relatore*

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037 per il 2009 ed euro 24.037 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 346 dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2007, n. 244».

14.2/2 (testo 2)MALAN, *Relatore***Precluso**

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle

qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037 per il 2009 ed euro 24.037 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

14.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Ritirato

All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione"».

14.200MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.100MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle quali-

fiche dirigenziali ai sensi della lettera *c*) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, euro 24.037 per il 2009 ed euro 24.037 per il 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 15.**15.1**

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

«Art. 15-bis.

1. Il dipendente pubblico *part time* che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico *part time* che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

Art. 16.

S16.100

MALAN, *Relatore*

Accolto

Stralciare l'articolo.

16.1

INCOSTANTE, BASTICO, DE SENA, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria
MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole:
«l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» in-
serire le seguenti: «per materia, nonché».*

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la
pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».*

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Precluso

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aenti rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

Art. 17.

S17.100

MALAN, *Relatore*

Accolto

Stralciare l'articolo.

17.1

MERCATALI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 18.**18.1**

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati».

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Accolto

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata».

18.5

MERCATALI

Accolto

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Al comma 6 dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

Accolto

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata».

18.100

I RELATORI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";

b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio."».

Art. 19.**19.1**

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici)

1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organiche e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinarie.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari

per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire con il seguente:

«Art. 19.

(Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione)

1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.100

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole «all'articolo 20» con le seguenti: «all'articolo 11».

19.7

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti: «, ovvero alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica,».

19.0.1

BOSCATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)*

1. Al fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata "Fondazione INSIEME - Riserva Fondo Lire UNRRA", di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della "Riserva Fondo Lire UNRRA", di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affluiscono al patrimonio della medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alla costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la

propria attività nell'area funziona le con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione dello statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione o svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100 (v. testo 2)MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)*

1. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio, e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla menzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.100 (testo 2)MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio, e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, è abrogata e al comma 4 dello stesso articolo 7 le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee" sono soppresse, intendendosi soppreso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni».

19.0.200 (v. testo 2)MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)*

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la INSAR S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.200 (testo 2)/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

Respinto*All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal titolo V della parte seconda della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche

in deroga a norme di legge alla regione autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

19.0.300 (v. testo 2)MALAN, *relatore*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) alla lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del

personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici;"

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale della assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 7 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176».

19.0.300 (testo 2)

MALAN, *relatore*

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) alla lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici;"

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale della assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 7 marzo 1953, n. 190, alla Fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.0.400

I RELATORI

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni". A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.0.500 (v. testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce rossa italiana)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Dopo il comma 367 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

"367-bis. Allo scopo di attuare le finalità di cui al comma 367, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'associazione della Croce rossa, la medesima associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate alle quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari"».

19.0.500 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 20.**20.100**MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 1, capoverso «15-bis», dopo le parole: «del limite complessivo», inserire la seguente: «annuo».

20.200

I RELATORI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,"».

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: "escluso il comparto della sicurezza e del soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso"».

Art. 21.**21.1**

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma.

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3MALAN, *Relatore***Ritirato**

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali.».

21.4

I RELATORI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «dalle medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,».

21.5

D'ALIA

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

21.0.100 (v. testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis***(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)*

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatili".

2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico,

di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti"».

21.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone – in piena autonomia scientifica – strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 22.**22.2**

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

22.200 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici di continuare, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.200 (testo 2)/1

ESPOSITO

Respinto

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

"l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;"».

22.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici di continuare, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)».

22.3

PALMIZIO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

22.4

Mauro Maria MARINO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.7

Mauro Maria MARINO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "a cui si riferiscono" sono aggiunte le seguenti: "e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.»

Art. 23.**23.1**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

23.100MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» inserire le seguenti: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche» e sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»;

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici, di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»;

d) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*h*) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;».

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*h*) modificare la normativa in materia di riuso del *software* nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;».

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario *ad acta* per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1° febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1 (v. testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice del-

l'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

23.0.1 (testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 282. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 24.**24.1**

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività, di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Assorbito

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituire con le seguenti: «31 dicembre 2010».

24.4

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 5.*

24.0.1 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente***«Art. 24-bis.***(Carta nazionale dei servizi)*

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso».

24.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Carta nazionale dei servizi)*

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 26.**26.1**

IL GOVERNO

Accolto*Al primo comma, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ";

b) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, "».

26.0.1

D'ALÌ

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, assorbito per la parte restante*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse».

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Assorbito

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

26.0.4

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"».

26.0.5

VIZZINI

Accolto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad

uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio".».

26.0.6

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrari. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Decaduto

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'ela-

borazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7 (testo 2)/1

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26.0.7 (testo 2)/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7 (testo 2)/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7 (testo 2)/5

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, temperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assensibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato è impugnata con ricorso per cassazione;

2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i

predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7 (testo 2)/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7 (testo 2)/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7 (testo 2)/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7 (testo 2)/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7 (testo 2)/10 (v. testo 2)

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7 (testo 2)/10 (testo 2)

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i poteri» con le seguenti: «le funzioni».

26.0.7 (testo 2)/11 (v. testo 2)

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 (testo 2)/11 (testo 2)

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 (testo 2)/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Assorbito

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, la lettera b) al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7 (testo 2)/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Assorbito

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b) al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7 (testo 2)/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b) al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7 (testo 2)/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7 (testo 2)/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7 (testo 2)/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto fino alle parole «entrambi i gradi», respinto per la parte restante

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 (testo 2)/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7 (testo 2)/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 (testo 2)/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7 (testo 2)/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7 (testo 2)/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7 (testo 2)/23

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7 (testo 2)/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7 (testo 2)/100

IL GOVERNO

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non comporta rimborso spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione

pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto».

26.0.7 (testo 2)/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7 (testo 2)/26 (v. testo 2)

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7 (testo 2)/26 (testo 2)

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con le seguenti: «Sugli schemi di decreto legislativo».

26.0.7 (testo 2)/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In rela-

zione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7 (testo 2)/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini proces-

suali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo"».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.10

TOFANI

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.11

D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.100 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a)*, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *a)* e *a-bis)* limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera *a-bis)*, relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.100 (testo 2) (v. testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a)*, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis)*, limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera *a-bis)*, relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

26.0.100 (testo 3)

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a)*, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità"».

26.0.110

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati

ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.

2. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

26.0.500/1

MALAN, *Relatore*

Respinto

All'emendamento 26.0.500, dopo le parole: «dell'avvocatura dello Stato,» inserire le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili.».

26.0.500

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 27 aprile 1982, n. 186, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei" e la parola "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre"».

26.0.1000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro).* - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è inoltre impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali."

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

26.0.2000

MALAN, *Relatore*

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazio-

nale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"».

26.0.3000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - *(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)*. - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

26.0.4000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

26.0.5000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 206-bis. - *(Unità tecnica per i rifiuti)*. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno,

determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione 'Unità tecnica per i rifiuti' sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione 'Osservatorio nazionale sui rifiuti', ovunque presente"».

26.0.6000

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 161. - *(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione 'Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche' sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione 'Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche', ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predisporre annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 4, lettera *q)*. In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

26.0.7000

MALAN, *Relatore*

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre 2009 per gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno 2010 per gli elenchi annuali"».

26.0.8000MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti"».

26.0.9000MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)

1. L'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - (*Conferimento della nomina a spedizioniere doganale*). -
1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli uffici delle dogane di una determinata direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della direzione regionale.

4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un comune compreso nell'ambito territoriale della direzione regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra direzione regionale, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un comune compreso nel territorio della nuova direzione regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane".

2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola: "circoscrizione" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "regionale" e: "direzione regionale".

3. All'articolo 51, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: "circoscrizione" è sostituita dalla seguente: "regionale"».

Art. 27.**27.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».

27.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.500 (v. testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "3-bis) Per le controversie aventi ad oggetto la quantificazione di interessi

o accessori derivati dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali"».

27.500 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"*3-bis*) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazione previdenziali o assistenziali"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nelle cause di cui all'articolo 7, terzo comma, numero *3-bis*), del codice di procedura civile, si applicano le disposizioni sul procedimento davanti al giudice di pace di cui al libro secondo, titolo secondo, del codice di procedura civile"».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9 (v. testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), le parole: "di cui all'art. 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167"».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza"».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 44. - (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito"».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Conflitto di competenza e regolamento di competenza*). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti."».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario".

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: "Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina"».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti".

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi

dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza *e*) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.".

8-quater. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - (*Intervento in causa del pubblico ministero*). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.".

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-quinquies. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale"».

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia,

da emanare previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e telemessi» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà"».

27.501

I RELATORI

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ad eccezione dei casi in cui la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel caso in cui la parte risieda all'estero, la procura speciale deve essere corredata dall'attestazione di esistenza in vita del medesimo sotto personale responsabilità del difensore al momento della proposizione della domanda giudiziaria nonché dall'indicazione della data e dal deposito della fotocopia del documento di identità della parte medesima"».

27.20

GRAMAZIO

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il pro-

cesso davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del secondo comma, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288"».

27.25

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo

del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO, LONGO, SALTAMARTINI

Accolto

Al comma 12, sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Precluso

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.30

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 115. - (*Disponibilità delle prove*). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza"».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti"».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.34DELOGU, *Relatore***Ritirato**

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 123 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"123. - (*Nomina del traduttore*). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti"».

27.37

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 27.101, capoverso: «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «non riscrivibile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanare previa acquisizione del parere Garante per la protezione dei dati personali».

27.101

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38".

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento";

b) al secondo comma, la parola: "Egli" è sostituita dalle seguenti: "Il giudice istruttore".

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: "ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies"».

27.42

CENTARO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Costituzione dell'attore*). - L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o per-

sonalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione"».

Art. 28.**28.1**

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: "Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti"».

28.2

BALBONI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182"».

28.100

IL GOVERNO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

28.3

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

28.1000

I RELATORI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

c) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere";

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

e) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

h) dopo il decimo comma, è aggiunto il seguente: "L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare"».

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.6

D'ALIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - (*Tentativo di conciliazione*). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo."».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

"Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare."».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma."».

28.10

D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti".

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato."».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13 (v. testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191."».

28.13 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Assorbito

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191."».

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 28.101, sostituire le parole: «200, 201 e 202» con le seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale"».

28.15 (v. testo 2)

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro."».

28.15 (testo 2)

CENTARO

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro"».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e

precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Assorbito

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. – Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.102 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 6 capoverso: «Art. 257-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.»;

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Qualora la testimonianza abbia ad oggetti documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma».

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale"».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: "primo" è inserita la seguente: ", secondo".

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44"».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.30 (v. testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro."».

28.30 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292"».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 305. - (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). - Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e

301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata".».

28.32

D'ALIA

Respinto

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio"».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio"».

28.35 (v. testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.".

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: ", oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge," sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: "né al regolamento di competenza," sono soppresse».

28.35 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza"».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione".

13-ter. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato"».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile, dopo la parola: "proporli", sono inserite le seguenti: "o produrli"».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice";
- b) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente," sono soppresse;
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto"».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.500 (v. testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. L'articolo 444 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 444. - (*Giudice competente*) - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era residente prima del trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da eredi, del luogo in cui era stato residente il dante causa.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio dell'ente"».

28.500 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 17 aggiungere in fine il seguente:

«17-bis. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza"».

Art. 29.**29.1**

BENEDETTI VALENTINI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**29.2**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**29.3**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 29.***(Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis. - (Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria). - Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;"

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza".».

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

IL GOVERNO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-*bis*. - (*Ammissibilità del ricorso*). - Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5), le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-*bis*"».

29.4

VALENTINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. – (*Atti preliminari*). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile)

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: "e di competenza" sono soppresse;
- b) il secondo comma è abrogato».

29.6

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: «una questione sulla quale», fino alla fine del numero con le seguenti: «quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento».

29.8

VALENTINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

– "540-bis. - *(Integrazione del pignoramento)*. – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita."».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 543 - *(Forma e procedimento del pignoramento)*. – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in

possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616".

2. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 548 - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma"».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti:

"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accertati, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto"».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

"Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse."».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica"».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 574. - *(Provvedimenti relativi alla vendita)*. – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587"».

Art. 30.**30.3**

BALBONI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

"4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità".».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. - (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. - (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.5 (v. testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.5 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento.» è inserito il seguente periodo: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

30.9 (v. testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618."».

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618"».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza"».

30.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza"».

30.0.1

AMATO

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 31.**31.1**

CENTARO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 669-*sexies*. - (*Procedimento*). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo comma sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese".

2. All'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.";

b) il comma 3 è abrogato.

3. Gli articoli 669-*octies*, 669-*novies* e 669-*decies* del codice di procedura civile sono abrogati.

4. All'articolo 669-*duodecies* del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è soppresso.

5. L'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-terdecies - (*Impugnazione contro i provvedimenti cautelari*). - Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-sexies e 669-septies è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".

6. All'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "II" è soppressa;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "di questo capo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché dal capo IV".

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-bis - (*Procedimento*). - Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-septies».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue".

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-sexies, 669-septies e 669-terdecies, primo comma".».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto
comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del
procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite
dalle seguenti: "sesto comma".

31.3

D'ALIA

Precluso

Sopprimere il comma 1.

31.4 (v. testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo
capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "prov-
vedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice,
entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adot-
tare, in *audita altera parte*, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del
ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta
giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve es-
sere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione
del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima
dell'udienza"».

31.4 (testo 2)

VICARI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies."».

31.0.1

VICARI

Respinto

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
Al comma 2 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "tre".
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32.**32.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis.**DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE****Art. 702-bis.**

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (*Procedimento sommario di cognizione*). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.100

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, nel capoverso «Art. 702-ter», al quinto comma, le parole: «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima udienza il giudice».

32.3

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente: «Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44";

b) al secondo comma, dopo la parola: "44" sono inserite le seguenti: ", primo comma"».

Art. 33.**33.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie"».

33.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. (*Calendario del processo*). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini"».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, *telefax* e di posta elettronica. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice"».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. - (*Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo*). – Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ra-

gioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo"».

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: «ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

33.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSchetto, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Assorbito

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"».

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"CAPO V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare"».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Precluso

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

33.500

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio"».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Accolto

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 186-bis. - *(Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)*. - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti"».

Art. 34.**34.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigente» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle ecce-

zioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative - salvo contrarie risultanze di causa - di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione,».

34.0.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro II, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368"».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".

Art. 35.**35.0.100 (v. testo 2)**

I RELATORI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi dei ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo delegato o procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può comunicare direttamente al depositante la data dell'udienza di trattazione"».

35.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi"».

35.0.500

I RELATORI

Ritirato

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Notifica di atti)

1. Gli atti di citazione, i ricorsi, le sentenze e ogni altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi

che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a pena di nullità rilevabile d'ufficio, agli enti di previdenza e assistenza, nella persona del legale rappresentante dell'ente, presso l'ufficio dell'avvocatura dell'ente previdenziale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza"».

Art. 36.

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37.**37.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38.

38.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39.**39.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».

39.5

VALENTINO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Respinto

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro.».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9 (v. testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Accolto

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori"».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

"Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili"».

39.0.3

LONGO

Respinto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

"2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

39.0.100/1

PASTORE

Accolto

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite,

a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma"».

39.0.100

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, secondo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCIETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

Accolto

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101/100

DELOGU, *relatore*

Accolto

All'emendamento 39.0.101, capoverso "Art. 39-bis", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

39.0.101

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro per le finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972».

39.0.103/1

PASTORE

Respinto

All'emendamento 39.0.103, sostituire il titolo col seguente: «(Delega in materia di atti redatti da notaio)».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

39.0.103

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell'attuazione della delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Assorbito

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
- b) gli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102/1

PASTORE

Respinto

All'emendamento 39.0.102, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente lettera:

"b-*bis*) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità"».

2-*bis*. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni"».

39.0.102/2

VALENTINO

Accolto

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giusti-

zia civile 1° settembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 2-bis del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 4, lettera d), parole: «e 5-quater», accolto per la parte restante

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

"5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

"Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

Art. 40.**40.1**

PALMIZIO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

Mauro Maria MARINO

Assorbito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.100MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 5, lettera e), numero 2), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario».

40.200

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 5, lettera i), il capoverso «227-ter», è sostituito dal seguente:

«Art. 227-ter (L) - (Riscossione a mezzo ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione al ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 227-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge».

Art. 41.

41.2

ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-*quater* è aggiunto il seguente: "10-*quinquies*. – Il reato di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell'accertamento"».

Art. 43.

43.1

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 44.

44.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di *governance* duale previsto dall'articolo 2409-*octies* del codice civile».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.100MALAN, *Relatore***Accolto**

Al comma 1, capoverso comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) dopo le parole: «prevedere che l'organo di amministrazione» inserire le seguenti: «, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b),»;

b) alla lettera e) dopo le parole: «in deroga a quanto previsto alla lettera d)» inserire le seguenti: «, e fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)».

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI, GASPARRI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionari della società.».

44.12

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente control-

late dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

44.0.100MALAN, *Relatore***Respinto**

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 18-*ter*. - (*Società di consulenza finanziaria*). - *1*. In attuazione della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purchè rispettino i requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, della predetta direttiva 2006/49/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può prevedere il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza"».

Art. 45.

45.100

MALAN, *Relatore*

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46.**46.0.1**

ALLEGRIANI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Fabbricati rurali)*

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO**Coord. 1****Accolta**

Sopprimere l'articolo 2-bis inserito dall'emendamento 2.0.5 (testo 3).

Coord. 2**Accolta**

All'articolo 3-ter, comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, inserito dall'emendamento 3.0.2, dopo le parole: «ai sensi del» inserire le seguenti: «comma 1 del».

Coord. 3**Accolta**

All'articolo 26, come modificato dall'emendamento 26.1, al comma 01, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione"».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 3-quater inserito dall'emendamento 3.0.3.

Coord. 4**Accolta**

Sostituire l'articolo 3-bis, inserito dall'emendamento 3.0.1 (testo 2), con il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo

1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto al termine di cui al comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970".

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.";

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi";

e) al comma 19 le parole: "una Commissione parlamentare" sono sostituite dalle seguenti: "la 'Commissione parlamentare per la semplificazione', di seguito denominata 'Commissione'";

f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni"».
